

004856 BB/149



Congresso di Stato

Segreteria di Stato
Affari Interni

Seduta del: 10 MAGGIO 2010/1709 d.F.R.

Delibera n.7

Pratica n.1676

Dipartimento Affari Esteri		
DG		C
AP EG		X
EL MM		C
ADFB		C
SP		C
CE		
20 MAG. 2010		

Oggetto: Riferimento sull'attività del Gruppo di lavoro inter-dipartimentale in materia di "Accordo parziale allargato del Consiglio d'Europa volto a stabilire il Gruppo di Stati contro la Corruzione" (GRECO) e relativi seguiti

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, gli Affari Politici, le Telecomunicazioni e i Trasporti, il Segretario di Stato per gli Affari Interni e la Protezione Civile, il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, i Rapporti con l'AASFN e il Segretario di Stato per la Giustizia, l'Informazione, la Ricerca e i Rapporti con le Giunte di Castello riferiscono in merito all'attività svolta fino a questo momento dal secondo Gruppo di Lavoro inter-dipartimentale, istituito ai sensi della delibera n. 8 del 20 luglio 2009 al fine di avanzare le opportune proposte legislative di revisione e di integrazione, conseguenti alla futura partecipazione di San Marino all'Accordo parziale allargato del Consiglio d'Europa volto a stabilire il Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO).

Sulla base di un'approfondita analisi dei questionari del I, II e III ciclo di valutazione, ai quali San Marino dovrà rispondere nel periodo intercorrente tra l'adesione e la visita di valutazione (generalmente 6-9 mesi dalla adesione), il Gruppo di Lavoro inter-dipartimentale ha predisposto un elenco puntuale di interventi necessari per rendere conforme la normativa sammarinese all'Accordo parziale e, tra questi, ha già elaborato diverse proposte di modifica e di integrazione del Codice Penale. Entrambi i documenti vengono posti agli atti della presente seduta.

IL CONGRESSO DI STATO

udito il superiore riferimento dei Segretari di Stato relatori;

considerata l'intenzione di perfezionare l'iter di adesione all'Accordo parziale GRECO nel più breve tempo possibile - preferibilmente prima della fine dell'estate - accogliendo in tal modo anche le indicazioni provenienti dal "Comitato d'esperti del Consiglio d'Europa sulla valutazione delle misure di lotta contro il riciclaggio dei capitali e il finanziamento del terrorismo" (Moneyval),

dà mandato

al Gruppo di lavoro inter-dipartimentale esistente di verificare ed esaminare, in via preliminare all'elaborazione dei rimanenti interventi necessari, eventuali studi o



Congresso di Stato

**Segreteria di Stato
Affari Interni**

Seduta del 10 maggio 2010/1709 d.F.R. - Delibera n.7 - Pratica n.1676

analisi già avviati dall'Amministrazione sulle materie di interesse del GRECO, rapportandosi, a seconda della materia oggetto di intervento, con le Segreterie di Stato competenti.

Manda

al Dipartimento Affari Esteri per la pianificazione e il coordinamento delle prossime attività del Gruppo di lavoro inter-dipartimentale.

IL SEGRETARIO DI STATO

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell'Ecc.ma Reggenza, dei Signori Segretari di Stato, della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, della Segreteria di Stato per gli Affari Interni, della Segreteria di Stato per le Finanze, della Segreteria di Stato per la Giustizia, del Dipartimento Affari Esteri, del Tribunale Unico, dell'Agenzia di Informazione Finanziaria, del Gruppo di lavoro inter-dipartimentale

08352 BB/149



Congresso di Stato

Segreteria di Stato
Affari Interni

Dipartimento Affari Esteri		
DG		C
APEG		X
APFB		C
EL 071		C
SP		C
CE		
05 AGO. 2009		

Seduta del: 20 LUGLIO 2009/1708 d.F.R.

Delibera n.8 Pratica n.2244

**Oggetto: Relazione del Gruppo di Lavoro inter-dipartimentale in materia di
Accordo parziale allargato del Consiglio d'Europa volto a stabilire
il Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO) e relativi seguiti**

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, gli Affari Politici, le Telecomunicazioni e i Trasporti dà comunicazione degli esiti del lavoro svolto dal Gruppo di Lavoro inter-dipartimentale, istituito ai sensi della delibera n. 13 del 2 giugno 2008 al fine di avanzare le opportune proposte legislative di revisione e di integrazione, conseguenti alla futura partecipazione di San Marino all'Accordo parziale allargato del Consiglio d'Europa volto a stabilire il Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO).

Il suddetto Gruppo di Lavoro inter-dipartimentale, nella propria relazione conclusiva, posta agli atti della presente seduta, contenuta nel verbale della quarta ed ultima riunione, ha individuato gli ambiti normativi nei quali è necessario intervenire al fine di adeguare la legislazione nazionale agli standard prescritti dal GRECO, evidenziando altresì l'opportunità di procedere al suddetto adeguamento in via preventiva all'adesione.

IL CONGRESSO DI STATO

sentito il superiore riferimento del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, gli Affari Politici, le Telecomunicazioni e i Trasporti;

considerato e condiviso il contenuto della relazione conclusiva inserita nel verbale della quarta ed ultima riunione del Gruppo di lavoro inter-dipartimentale,

delibera

di istituire un nuovo Gruppo di Lavoro inter-dipartimentale incaricato di elaborare le necessarie proposte di legge negli ambiti normativi indicati nella relazione conclusiva sopra citata.

Il suddetto Gruppo di Lavoro inter-dipartimentale sarà composto da due membri designati dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni e la Protezione Civile e da due Magistrati designati, su indicazione del Magistrato Dirigente, dalla Segreteria di Stato per la Giustizia, l'Informazione, la Ricerca e i Rapporti con le Giunte di Castello, che saranno affiancati, per gli aspetti di pertinenza del Dipartimento Affari Esteri, dai Signori:



Congresso di Stato

**Segreteria di Stato
Affari Interni**

Seduta del 20 luglio 2009/1708 d.F.R. - Delibera n.8 - Pratica n.2244

- Dott. Eros Gasperoni, Segretario d'Ambasciata presso il Dipartimento Affari Esteri;
- Avv. Marialaura Marinozzi, Esperto legale presso il Dipartimento Affari Esteri.

Manda

al Dipartimento Affari Esteri per la pianificazione e il coordinamento delle attività del neo-costituito Gruppo di Lavoro inter-dipartimentale.

IL SEGRETARIO DI STATO

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell'Ecc.ma Reggenza, dei Signori Segretari di Stato, della Direzione Generale della Finanza Pubblica, dell'Ufficio Generale Contabile, della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, della Segreteria di Stato per gli Affari Interni, della Segreteria di Stato per la Giustizia, della Direzione degli Affari Economici e Sociali, del Dipartimento Affari Esteri, del Dipartimento Affari Interni, del Dipartimento Giustizia, del Tribunale Unico, dei membri del Gruppo di Lavoro, del Dott. Eros Gasperoni, della Dott.ssa Marialaura Marinozzi

06856 BB/449



Congresso di Stato

Segreteria di Stato
Affari Interni

Seduta del: 2 GIUGNO 2008/1707 d.F.R.

Delibera n.13 Pratica n.1816

Dipartimento Affari Esteri		
DG		C
APEQ		X
EL 111		C
AC		
CS		
CE		
12 GIU. 2008		

Oggetto: Partecipazione di San Marino all'Accordo parziale allargato del Consiglio d'Europa volto a stabilire il Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO) e insediamento di un correlato Gruppo di lavoro inter-dipartimentale

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Affari Politici e la Programmazione Economica, il Segretario di Stato per gli Affari Interni, la Protezione Civile e l'Attuazione del Programma, il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, le Poste e i Rapporti con l'AASFN e il Segretario di Stato per la Giustizia, i Rapporti con le Giunte di Castello, l'Informazione e la Pace, richiamando la delibera n. 40 del 10 settembre 2007, riferiscono in merito all'improcrastinabile necessità di procedere all'insediamento del Gruppo di lavoro inter-dipartimentale incaricato di esaminare la normativa esistente e di avanzare le opportune proposte legislative di revisione e di integrazione, conseguenti alla partecipazione di San Marino all'Accordo parziale allargato del Consiglio d'Europa volto a stabilire il Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO), al fine di adeguare tale normativa agli orientamenti del Gruppo GRECO in materia di contrasto al reato di corruzione nei confronti delle Autorità e dei funzionari sia a livello pubblico che privato, come pure agli indirizzi contenuti nelle specifiche Convenzioni del Consiglio d'Europa.

La Repubblica di San Marino è, ad oggi, l'unico Paese membro del Consiglio d'Europa, assieme al Liechtenstein, a non aver ancora aderito al GRECO e la sua partecipazione all'Accordo parziale si rivela quantomai opportuna e inderogabile, allo scopo di migliorare e rafforzare, in ambito europeo, la lotta alla corruzione.

IL CONGRESSO DI STATO

nomina

quali membri del Gruppo di lavoro inter-dipartimentale, in rappresentanza dei Dipartimenti Affari Interni, Finanze e Bilancio e Giustizia, i Signori:

- Prof. David Brunelli, Giudice d'Appello Penale presso il Tribunale Unico;
- Avv. Sabrina Bernardi, Avvocato di Stato presso l'Avvocatura dello Stato - Sezione Studi Legislativi;
- Dott.ssa Roberta Mularoni, funzionario dell'Ufficio per i Rapporti Economici Internazionali;
- Dott.ssa Elisa Beccari, borsista presso il Dipartimento Affari Interni,



Congresso di Stato

**Segreteria di Stato
Affari Interni**

Seduta del 2 giugno 2008/1707 d.F.R. - Delibera n.13 - Pratica n.1846

che saranno affiancati, per gli aspetti di pertinenza del Dipartimento Affari Esteri, dai Signori:

- Dott. Eros Gasperoni, Segretario d'Ambasciata presso il Dipartimento Affari Esteri;
- Avv. Marialaura Marinozzi, Esperto legale presso il Dipartimento Affari Esteri.

IL CONGRESSO DI STATO

preso atto delle disposizioni dello Statuto del GRECO, posto agli atti della presente seduta e in attuazione degli intendimenti già espressi con la delibera n. 40 del 10 settembre 2007,

delibera

la partecipazione di San Marino all'Accordo parziale allargato del Consiglio d'Europa volto a stabilire il Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO);

manda

al Dipartimento Affari Esteri per il perfezionamento della suddetta partecipazione al GRECO, ai sensi dell'art. 4 del relativo Statuto.

Gli oneri relativi alla partecipazione al Gruppo GRECO saranno imputati sul pertinente cap.1-2-2040 "Contributi agli Organismi Internazionali" del corrente esercizio finanziario.

La presente delibera è inviata alla Direzione Generale della Finanza Pubblica - Servizio Centrale di Controllo - per quanto di competenza.

IL SEGRETARIO DI STATO

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell'Ecc.ma Reggenza, dei Signori Segretari di Stato, della Direzione Generale della Finanza Pubblica, dell'Ufficio Generale Contabile, della Direzione degli Affari Economici e Sociali, della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, della Segreteria di Stato per gli Affari Interni, della Segreteria di Stato per le Finanze, della Segreteria di Stato per la Giustizia, del Coordinatore Dipartimento Affari Interni, del Coordinatore Dipartimento Affari Esteri, del Tribunale Unico, dell'Avvocatura dello Stato, dell'Ufficio Rapporti Economici Internazionali, dei membri del Gruppo di lavoro



Congresso di Stato

Segreteria di Stato
Affari Interni

Seduta del: 10 SETTEMBRE 2007/1707 d.F.R. Delibera n.40 Pratica n.3588

Oggetto: Partecipazione della Repubblica di San Marino al gruppo
"GRECO" del Consiglio d'Europa

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Affari Politici e la Programmazione Economica riferisce al Congresso di Stato sulla esigenza che anche lo Stato sammarinese partecipi all'attività del Gruppo di Stati contro la Corruzione, il cosiddetto Gruppo "GRECO" del Consiglio d'Europa, che annovera al momento 45 dei 47 Stati Membri della Organizzazione europea, ad esclusione di San Marino e del Liechtenstein, come auspicato dallo stesso Consiglio d'Europa.

Il "GRECO" costituisce un meccanismo flessibile e di notevole efficacia che opera per la promozione, attraverso un processo dinamico di valutazione e di reciproche pressioni, della applicazione dei principi direttivi finalizzati alla lotta contro la corruzione, mediante la predisposizione e la adozione da parte dei Paesi partecipanti di adeguati strumenti giuridici internazionali, scelti all'interno del contesto del Piano d'Azione contro la Corruzione (PAC).

La partecipazione all'attività di tale Gruppo comporta, oltre al versamento di contributi annuali obbligatori, la designazione di una apposita delegazione, composta da non più di due rappresentanti, in possesso dei necessari requisiti sul piano linguistico e professionale, che dovranno partecipare alle periodiche Assemblee plenarie, ed anche di esperti, per un numero massimo di cinque, che potranno essere chiamati a far parte del Gruppo di valutatori.

Infatti, la partecipazione al Gruppo "GRECO" prevede che ogni Stato partecipante, dopo aver fornito le necessarie risposte agli appositi questionari, sia soggetto alle procedure di valutazione previste dall'apposito Statuto, accogliendo le visite del Gruppo di esperti incaricati di ricercare e verificare sul posto ulteriori informazioni.

I rapporti che scaturiscono da tali visite vengono dibattuti ed adottati dalla Assemblea Plenaria e possono essere mantenuti riservati o resi pubblici.

Le Regole di Procedura prevedono che i Paesi Membri debbano adeguare le loro leggi o regole a quanto raccomandato e nei tempi indicati dal "GRECO", presentando al riguardo rapporti periodici e, qualora le risposte fornite non siano ritenute soddisfacenti, vedano l'avvio di una serie di procedure previste affinché il Paese voglia adeguarsi alle indicazioni del Gruppo.



Congresso di Stato

Segreteria di Stato
Affari Interni

Seduta del 10 settembre 2007/1707 d.F.R. - Delibera n.40 - Pratica n.3588

A tale proposito, si rende perciò necessario che, in relazione alla scelta di comunicare al Consiglio d'Europa la partecipazione al Gruppo "GRECO", venga avviata una approfondita e puntuale verifica della normativa sammarinese sia in materia civile che penale, tenendo conto degli orientamenti del Gruppo "GRECO" in materia di contrasto al reato di corruzione nei confronti delle autorità e dei funzionari sia a livello pubblico che privato, come pure degli indirizzi contenuti nelle specifiche Convenzioni del Consiglio d'Europa (fra cui la Convenzione Penale contro la Corruzione, ed il relativo Protocollo, firmata da San Marino nel 2003 e da ratificare, e la Convenzione Civile contro la Corruzione); una analisi preventiva già effettuata nell'ambito del Dipartimento Affari Esteri rileva la carenza dell'ordinamento sammarinese in materia.

IL CONGRESSO DI STATO

preso atto del riferimento, condivide la scelta di esprimere la partecipazione dello Stato sammarinese all'attività del Gruppo "GRECO" del Consiglio d'Europa, ed a tale fine, tenuto conto degli adempimenti indicati dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Affari Politici e la Programmazione Economica per l'esame e l'aggiornamento delle normative in materia e del codice penale come pure della necessità di individuare gli idonei rappresentanti presso tale specifico Gruppo, delibera la costituzione di un apposito Gruppo inter-dipartimentale - composto da un rappresentante a livello tecnico dei settori principalmente interessati all'attività del "GRECO" e cioè della Segreteria di Stato per la Giustizia, della Segreteria di Stato per gli Affari Interni e della Segreteria di Stato per le Finanze, a cui si affiancherà un rappresentante della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri per gli aspetti di competenza - che, sulla base di un approfondimento della normativa esistente, si attivi per avanzare le proposte di revisione che si renderanno necessarie al fine di avviare la effettiva partecipazione di San Marino al Gruppo "GRECO".

In considerazione della evidente ed accresciuta necessità che lo Stato sammarinese possa disporre di adeguate figure professionali in grado, in particolare nei settori finanziario, della giustizia, della pubblica amministrazione e della politica estera, di sostenere gli impegni di elaborazione e di partecipazione derivanti dal diretto coinvolgimento della Repubblica nella attività delle Organizzazioni Internazionali e dagli impegni che costantemente ne derivano,



Congresso di Stato

**Segreteria di Stato
Affari Interni**

Seduta del 10 settembre 2007/1707 d.F.R. - Delibera n.40 - Pratica n.3588

IL CONGRESSO DI STATO

raccomanda inoltre

che di tale inderogabile esigenza si tenga opportunamente conto nelle previste riforme del Dipartimento Affari Esteri e della Pubblica Amministrazione, con la istituzione di specifiche figure professionali e la realizzazione di appositi percorsi formativi.

IL SEGRETARIO DI STATO

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell'Ecc.ma Reggenza, dei Signori Segretari di Stato, della Segreteria di Stato per la Giustizia, della Segreteria di Stato per gli Affari Interni, della Segreteria di Stato per le Finanze, della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

Relazione in Consiglio Grande e Generale per la presa d'atto della partecipazione di San Marino all'Accordo parziale allargato del Consiglio d'Europa volto a stabilire il Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO)

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Signori Segretari di Stato,
Signori Consiglieri,

durante gli anni '90 i Governi degli Stati membri del Consiglio d'Europa, consapevoli della necessità di uno sforzo comune nella direzione della lotta alla corruzione, hanno avuto la lungimiranza di adottare un approccio multidisciplinare nella lotta contro la corruzione, consistente in un'azione di tipo non soltanto repressivo bensì anche preventivo, avente ad oggetto tutti gli ambiti, civile, amministrativo e penale.

Nel corso degli anni successivi il Consiglio d'Europa si è affermato ed attestato come principale organizzazione multilaterale promotrice di un vasto movimento globale anticorruzione che, in ambito paneuropeo, ha dato origine, nel 1999, ad un organo - il Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO) - incaricato di controllare il rispetto e l'applicazione pratica degli standard internazionali in materia di lotta alla corruzione.

Ad oggi, il GRECO conta fra i propri membri 46 Stati europei e gli Stati Uniti d'America.

La Repubblica di San Marino, che nel corso dell'ultimo triennio ha più volte ribadito, mediante deliberazioni del Governo e approvazioni di istanze d'arengo da parte del Consiglio Grande e Generale, di voler entrare a far parte del GRECO, non può permettersi di rimanere più a lungo l'unico paese del Consiglio d'Europa al di fuori di tale percorso di standardizzazione.

Inoltre, alla luce del fatto che gli standard del GRECO fanno parte dell'ampia piattaforma normativa di riferimento utilizzata dal *Comitato d'esperti del Consiglio d'Europa sulla valutazione delle misure di lotta contro il riciclaggio dei capitali e il finanziamento del terrorismo*, più conosciuto come *Moneyval*, la partecipazione del nostro paese all'Accordo parziale in oggetto appare ancor più improcrastinabile.



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

Prima di giungere all'odierna fase di presa d'atto da parte del Consiglio Grande e Generale, è stato necessario raccogliere il maggior numero di elementi di valutazione che ponessero l'Esecutivo nelle migliori condizioni per poter scegliere la via più appropriata da seguire nella direzione di una piena ed efficace partecipazione al GRECO.

Per far ciò, già il precedente Esecutivo aveva nominato nel luglio 2008 un apposito gruppo di lavoro interdipartimentale, che il nuovo Governo ha ritenuto utile mantenere e riconfermare. Tale gruppo di lavoro interdipartimentale ha lavorato e sta tuttora lavorando al fine di giungere alla predisposizione delle proposte legislative di revisione e di integrazione del nostro ordinamento necessarie per assicurare una proficua partecipazione di San Marino all'Accordo parziale.

Per quanto riguarda l'ambito penale, il gruppo di lavoro ha già predisposto delle proposte legislative di modifica del Codice Penale, le quali potranno essere presentate in Consiglio Grande e Generale in tempi brevi.

Per quanto riguarda l'ambito, ben più vasto, che possiamo definire amministrativo, il gruppo di lavoro, dopo aver elaborato una lista dettagliata dei settori in cui è auspicabile intervenire al fine di rendere conforme la normativa sammarinese al GRECO, è stato recentemente incaricato, mediante deliberazione del Congresso di Stato, di verificare ed esaminare - in via preliminare all'elaborazione dei rimanenti interventi legislativi necessari - eventuali studi o analisi già avviati dall'Amministrazione sulle materie di interesse del GRECO, rapportandosi, a seconda della materia oggetto di intervento, con le singole Segreterie di Stato competenti.

I mesi a venire, successivi al perfezionamento dell'iter di partecipazione di San Marino all'Accordo parziale, saranno particolarmente impegnativi e dovranno essere caratterizzati da una profonda e fattiva collaborazione di ciascuna Segreteria di Stato competente con il gruppo di lavoro, in quanto precederanno la prima visita di valutazione da parte del GRECO, che generalmente ha luogo dopo 7-9 mesi dalla comunicazione di adesione all'Accordo parziale.

Il modo di operare del GRECO prevede, infatti, in prima battuta, l'adozione di un "rapporto di valutazione" che fa seguito alla suddetta visita di valutazione presso il Paese oggetto di esame, preceduta dalla trasmissione, da parte dello Stato membro, delle risposte ai cosiddetti questionari di valutazione. Il GRECO ha predisposto questionari specifici per ciascun ciclo di valutazione, i quali sono stati attentamente studiati dal gruppo di lavoro ed ai quali potrà essere data



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

risposta soddisfacente solo a seguito della concreta elaborazione degli interventi legislativi indicati dal gruppo di lavoro.

In seconda battuta, il GRECO adotta un “rapporto di conformità” avente ad oggetto il Paese che è stato precedentemente oggetto di valutazione, che contiene una valutazione approfondita del GRECO circa le misure adottate dallo Stato in questione al fine di conformarsi alle raccomandazioni espresse nel rapporto di valutazione.

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Signori Segretari di Stato,
Signori Consiglieri,

è in quest'importante, complessa ed articolata prospettiva che si inserisce l'esame odierno, ai fini della presa d'atto da parte del Consiglio Grande e Generale, della partecipazione della Repubblica di San Marino all'*Accordo parziale allargato del Consiglio d'Europa volto a stabilire il Gruppo di Stati contro la Corruzione* (GRECO), di cui si allega lo Statuto¹.

¹ Lo Statuto è contenuto nella Risoluzione (99) 5 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, adottata il 1° maggio 1999.

CONSIGLIO D'EUROPA

COMITATO DEI MINISTRI

RISOLUZIONE (99) 5

CHE ISTITUISCE IL «GRUPPO DI STATI CONTRO LA CORRUZIONE - GRECO»

(adottata il 1 maggio 1999)

I rappresentanti di Belgio, Bulgaria, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lituania, Lussemburgo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia, presso il Comitato dei Ministri,

Convinti che la corruzione rappresenti una seria minaccia contro lo stato di diritto, la democrazia, i diritti umani, l'equità e la giustizia sociale, ostacoli lo sviluppo economico, metta in pericolo la stabilità delle istituzioni democratiche e i fondamenti morali della società;

Consapevoli della necessità di promuovere la cooperazione fra Stati nel settore della lotta contro la corruzione, anche quando è collegata alla criminalità organizzata e al riciclaggio di denaro;

Sottolineando che il successo di una strategia contro la corruzione passa attraverso un impegno deciso da parte degli Stati per unire i loro sforzi, condividere le loro esperienze e agire congiuntamente;

Convinti che la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e la promozione dei valori etici rappresentino mezzi efficaci per prevenire la corruzione ;

Prendendo atto delle Raccomandazioni della 19a Conferenza dei Ministri Europei della Giustizia (Malta, 1994);

Tenendo conto del programma di Azione contro la Corruzione, adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nel 1996 e dei lavori intrapresi dal Gruppo Multidisciplinare sulla Corruzione (GMC) per l'attuazione del suddetto Programma;

Tenendo conto anche dei risultati del progetto congiunto fra la Commissione Europea (Programma Faro) e il Consiglio d'Europa sulla lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata negli Stati in transizione ("Progetto Octopus");

Prendendo atto della Risoluzione n° 1 sui collegamenti tra la corruzione e la criminalità organizzata, adottata in occasione della 21° Conferenza dei Ministri Europei della Giustizia (Praga, 1997);

Considerando la Dichiarazione Finale adottata in occasione del Secondo Vertice dei Capi di Stato e di Governo degli Stati membri del Consiglio d'Europa (Strasburgo, 10-11 ottobre 1997) nella quale

i Capi di Stato e di Governo hanno deciso di cercare delle risposte congiunte alle sfide lanciate dall'aumento della corruzione e della criminalità organizzata;

Dando attuazione al Piano di Azione adottato in occasione del Secondo Vertice dei Capi di Stato e di Governo degli Stati Membri del Consiglio d'Europa secondo il quale i Capi di Stato e di Governo, al fine di promuovere la cooperazione in materia di lotta contro la corruzione, ivi compresa nei suoi collegamenti con la criminalità organizzata e il riciclaggio di denaro, hanno incaricato il Comitato dei Ministri, inter alia, di adottare dei principi guida da applicare nello sviluppo delle legislazioni e delle pratiche nazionali per lottare contro la corruzione e di stabilire senza ritardo un meccanismo adeguato ed efficace per garantire il rispetto dei principi guida e l'attuazione degli strumenti giuridici che saranno adottati nell'ambito del Programma di Azione contro la corruzione,

Prendendo atto dei venti Principi Guida per la lotta contro la corruzione, adottati dal Comitato dei Ministri in occasione della sua 101a Sessione che si è tenuta il 6 novembre 1997 (di seguito denominati : "i Principi Guida»);

Certi che l'istituzione del GRECO, nel quale gli Stati Membri e non Membri del Consiglio d'Europa partecipino in posizione di uguaglianza, contribuirebbe in modo significativo allo sviluppo di un processo dinamico al fine di prevenire e combattere efficacemente la corruzione ;

Convinti che attraverso la valutazione reciproca e la pressione da parte dei propri pari, il GRECO sarà in grado di controllare in maniera flessibile ed efficace che siano rispettati i Principi Guida e l'attuazione degli strumenti giuridici internazionali adottati in seno al Consiglio d'Europa per combattere la corruzione ;

Decisi, di conseguenza, a stabilire che l'appartenenza a pieno diritto al GRECO sia riservata a quelli che partecipano pienamente alle procedure di valutazione reciproca e accettano di essere valutati;

Avendo riguardo alla Risoluzione (98) 7, adottata dal Comitato dei Ministri il 5 maggio 1998 in occasione della 102a sessione ministeriale che autorizza l'adozione del presente accordo ;

PERTANTO,

CONVENGONO, di istituire il Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO) in virtù del presente Accordo Parziale e Allargato, che sarà regolamentato dallo Statuto in allegato ;

DECIDONO, che il GRECO sarà istituito per un periodo iniziale di tre anni;

CONVENGONO di rivedere il funzionamento del GRECO alla fine del periodo iniziale di tre anni ;

AUSPICANO che tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa diventino membri del GRECO in un prossimo futuro.

[Allegato alla Risoluzione \(99\) 5](#)

STATUTO DEL GRUPPO DI STATI CONTRO LA CORRUZIONE (GRECO)

Articolo 1 – Obiettivo del GRECO

L'obiettivo del Gruppo di Stati contro la Corruzione (denominato di seguito "il GRECO") è di migliorare la capacità dei suoi membri di lottare contro la corruzione controllando l'attuazione degli impegni che hanno preso in questo ambito, tramite un processo dinamico di valutazione e di pressioni reciproche.

Articolo 2 – Funzioni del GRECO

Al fine di raggiungere l'obiettivo indicato all'articolo 1, il GRECO è incaricato di:

- i. applicare i Principi Guida per la lotta contro la corruzione come adottati dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 6 novembre 1997 ;
- ii. monitorare l'attuazione degli strumenti giuridici internazionali che saranno adottati in applicazione del Programma di Azione contro la corruzione, conformemente alle disposizioni contenute in questi strumenti ;

Articolo 3 - Sede

La sede del GRECO è a Strasburgo.

Articolo 4 – Procedura per diventare membro del GRECO

1. Ciascun Stato Membro del Consiglio d'Europa, diverso da quelli menzionati nella Risoluzione che istituisce il GRECO, può diventare membro del GRECO in qualsiasi momento notificandolo al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. .

2. Qualsiasi Stato non membro che ha partecipato all'elaborazione del presente Accordo Parziale Allargato (*) può diventare membro del GRECO in qualsiasi momento notificandolo al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La notifica deve essere accompagnata da una dichiarazione secondo la quale lo Stato non membro si impegna a rispettare i Principi Guida per la lotta contro la corruzione, adottati dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 6 novembre 1997.

(*) Questi Stati sono i seguenti : Bielorussia (10), Canada (11), Santa Sede (10), Giappone (10), Messico (10), Stati Uniti d'America (11). La Bosnia e Erzegovina ha partecipato due volte a riunioni del GMC.

3. Gli Stati che diventano Parte agli strumenti giuridici internazionali, adottati dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in applicazione del Programma di Azione contro la Corruzione e che prevede l'acquisizione automatica della qualità di membro del GRECO, diventano membri del GRECO *ipso facto* conformemente alle disposizioni contenute in questi strumenti.

4. Il Comitato dei Ministri, nella sua composizione limitata ai rappresentanti degli Stati Membri dell'Accordo Parziale Allargato, e dopo consultazione degli Stati non membri che già vi partecipano, può invitare Stati non membri, diversi da quelli menzionati al paragrafo 2 di cui sopra, a diventare membri del GRECO. Lo Stato non membro che ha ricevuto tale invito notifica al Segretario Generale la propria intenzione di diventare membro del GRECO, unitamente ad una dichiarazione con la quale si impegna a rispettare i Principi Guida per la lotta contro la corruzione.

Articolo 5 – Partecipazione della Comunità Europea

La Comunità Europea può essere invitata dal Comitato dei Ministri a partecipare ai lavori del GRECO. Le modalità di partecipazione di quest'ultima sono definite dalla risoluzione con cui la stessa è invitata a partecipare.

Articolo 6 – Composizione del GRECO

1. Ciascun membro nomina una delegazione presso il GRECO composta da un numero massimo di due rappresentanti. Uno dei rappresentanti è nominato capo della delegazione.
2. Le spese di viaggio e di soggiorno di un rappresentante per ciascuna delegazione sono sostenute dal bilancio dell'Accordo Parziale Allargato.
3. I rappresentanti nominati presso il GRECO godono dei privilegi e delle immunità applicabili ai sensi dell'articolo 2 del Protocollo all'Accordo generale sui privilegi ed immunità del Consiglio d'Europa.

Articolo 7 – Altri Rappresentanti

1. Il Comitato Europeo di Cooperazione Giuridica (CDCJ) e il Comitato Europeo per i Problemi Criminali (CDPC) designano ciascuno un rappresentante presso il GRECO.
2. Il Comitato dei Ministri può invitare altri organi del Consiglio d'Europa a designare un rappresentante presso il GRECO dopo aver consultato quest'ultimo.
3. Il Comitato Statutario, previsto all'articolo 18 di cui sotto, designa un rappresentante presso il GRECO.
4. I rappresentanti designati ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 di cui sopra, partecipano alle riunioni plenarie del GRECO senza diritto di voto. Le spese di viaggio e soggiorno non sono sostenute dal bilancio dell'Accordo Parziale Allargato.

Articolo 8 – Funzionamento del GRECO

1. Il GRECO adotta le decisioni necessarie al suo funzionamento. In particolare, deve :
 - i. adottare i rapporti di valutazione conformemente all'articolo 15;
 - ii. approvare la bozza del programma annuale di attività e formulare, in conformità al Regolamento finanziario, proposte dirette al Segretario Generale del Consiglio d'Europa per l'elaborazione del progetto di bilancio, prima della sua trasmissione al Comitato Statutario istituito dall'articolo 18 di cui sotto;
 - iii. approvare il suo rapporto annuale di attività, ivi compresi i suoi rendiconti annuali, prima di sottoporli al Comitato Statutario e al Comitato dei Ministri ;

2. Il GRECO tiene almeno due riunioni plenarie all'anno e può decidere, se necessario e conformemente al suo Regolamento Interno, di istituire gruppi di lavoro.
 3. La sua relazione annuale di attività, ivi compresi i rendiconti annuali, sono resi pubblici dopo essere stati approvati dagli organi competenti in virtù dell'articolo 18 di cui sotto.
 4. Il GRECO elabora il proprio Regolamento Interno. E' previsto che ciascun Stato oppure la Comunità Europea, qualora diventi membro del GRECO, accetti lo Statuto e il Regolamento Interno del GRECO.
 5. Il GRECO tiene le sue riunioni a porte chiuse.
 6. I membri del GRECO che partecipano alla valutazione reciproca hanno diritto di voto. Ciascuno ha diritto ad un voto. Tuttavia, salva decisione contraria da parte del Comitato Statutario, un membro che abbia omissso di versare l'integralità o una parte sostanziale del suo contributo obbligatorio al bilancio dell'Accordo Parziale e Allargato per un periodo di due anni non può più partecipare alle procedure di adozione delle decisioni.
 7. Le decisioni del GRECO sono adottate a maggioranza dei due terzi dei voti espressi (*) e a maggioranza dei membri del GRECO. Tuttavia, le decisioni procedurali sono adottate a maggioranza dei voti espressi.
- (*) Solamente i voti « a favore » o « contrari » entrano nel conteggio dei voti espressi secondo l'articolo 10 paragrafo 5 del Regolamento Interno dei Delegati dei Ministri.
8. Il GRECO elegge il suo Presidente e il suo Vice-Presidente fra i rappresentanti dei membri che hanno il diritto di voto.

Articolo 9 – Ufficio di Presidenza

1. Viene istituito un Ufficio di Presidenza composto dal Presidente e dal Vice-Presidente, menzionati al paragrafo 8 dell'articolo 8 di cui sopra, e anche da un massimo di altre cinque persone, elette dal GRECO fra i rappresentanti dei membri che abbiano il diritto di voto e che, nella misura del possibile, siano parte ad almeno uno degli strumenti giuridici internazionali adottati in virtù del Programma di Azione contro la corruzione.
2. L'Ufficio di Presidenza svolge le seguenti funzioni:
 - preparare la bozza del programma annuale di attività e la bozza del rapporto annuale delle attività ;
 - formulare proposte rivolte al GRECO per quanto riguarda la bozza di bilancio ;
 - organizzare le visite nei paesi, in base alle decisioni adottate dal GRECO;

- formulare proposte rivolte al GRECO circa la composizione dei gruppi speciali di valutazione;
- preparare l'ordine del giorno delle riunioni del GRECO, ivi comprese quelle relative ai dibattiti sui rapporti di valutazione ;
- proporre al GRECO le disposizioni da selezionare ai fini delle procedure di valutazione ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 10 di cui sotto;
- proporre al GRECO la nomina di esperti scientifici e di consulenti.

3. L'Ufficio di Presidenza svolge qualsiasi altra funzione attribuitagli dal GRECO.

4. L'ufficio di Presidenza agisce sotto la supervisione generale del GRECO.

Articolo 10 – Procedura di valutazione

1. Il GRECO esegue procedure di valutazione individuali presso ciascuno dei suoi membri, conformemente all'articolo 2.
2. La valutazione è divisa in cicli. Un ciclo di valutazione corrisponde a un periodo la cui durata è stabilita dal GRECO, durante la quale una procedura di valutazione viene condotta per valutare il rispetto, da parte dei membri, di alcune delle disposizioni contenute nei Principi Guida e negli altri strumenti giuridici internazionali adottati conformemente al Programma di Azione contro la Corruzione.
3. All'inizio di ogni ciclo, il GRECO seleziona le particolari disposizioni sulle quali porterà la procedura di valutazione.
4. Ciascun membro fornisce una lista contenente un massimo di cinque esperti che siano in grado di adempiere ai compiti previsti agli articoli da 12 a 14.
5. Ciascun membro si assicura che le proprie autorità cooperino alla procedura di valutazione il meglio possibile, nei limiti della legislazione nazionale.

Articolo 11 - Questionario

1. Il GRECO adotta un questionario per ciascun ciclo. Tale questionario è rivolto a tutti i membri interessati alla valutazione.
2. Il questionario rappresenta il quadro della procedura di valutazione.
3. I membri trasmettono le proprie risposte al Segretariato nel termine stabilito dal GRECO.

Articolo 12 – Gruppi di valutazione

1. Il GRECO nomina, fra gli esperti menzionati al paragrafo 4 dell'articolo 10 di cui sopra, un gruppo speciale per la valutazione di ciascun membro (di seguito « gruppo di valutazione »). Qualora la valutazione portasse sull'attuazione delle disposizioni di uno degli strumenti giuridici internazionali adottati conformemente al Programma di Azione contro la Corruzione, il GRECO nomina gruppi di valutazione composti esclusivamente da esperti proposti dai membri che siano Parte allo strumento in questione.
2. Il gruppo esamina le risposte date al questionario e può richiedere, se necessario, ulteriori informazioni al membro sottoposto a valutazione. Tali informazioni possono essere fornite sia verbalmente che per iscritto.
3. Il bilancio dell'Accordo Parziale Allargato prende a suo carico le spese di viaggio e di soggiorno degli esperti che fanno parte dei gruppi di valutazione.

Articolo 13 – Visite nei paesi

1. Il GRECO può chiedere al gruppo di valutazione di effettuare una visita presso un membro al fine di raccogliere ulteriori informazioni in merito alla sua legislazione o alla sua prassi, ritenute utili per la valutazione.
2. Il GRECO notifica al membro interessato la sua intenzione di effettuare la visita con almeno due mesi di preavviso.
3. La visita si effettuerà secondo un programma stabilito dal membro interessato tenendo conto delle attese espresse dal gruppo di valutazione.
4. I membri del gruppo di valutazione godono dei privilegi e delle immunità applicabili ai sensi dell'articolo 2 del Protocollo all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa.
5. Il bilancio dell'Accordo Parziale Allargato copre le spese di viaggio e di soggiorno necessarie per effettuare le visite nei paesi.

Articolo 14 – Rapporti di valutazione

1. Sulla base delle informazioni raccolte, il gruppo prepara una bozza di rapporto di valutazione sullo stato della legislazione e della prassi relative alle disposizioni selezionate per il ciclo di valutazione.
2. La bozza di rapporto è trasmessa per commenti al membro oggetto di valutazione. I suoi commenti sono presi in considerazione dal gruppo di valutazione prima della conclusione della bozza di rapporto.
3. La bozza di rapporto è sottoposta al GRECO.

Articolo 15 - Discussione e adozione dei rapporti

1. Il GRECO discute, in seduta plenaria, la bozza di rapporto sottoposta dal gruppo di valutazione.
2. Il membro sottoposto a valutazione ha il diritto di sottoporre osservazioni verbali o scritte durante la plenaria.
3. A conclusione dei dibattiti, il GRECO adotta, con o senza emendamenti, il rapporto relativo al membro sottoposto a valutazione.
4. Tutti i membri partecipano al voto per quanto riguarda l'adozione dei rapporti di valutazione relativi all'applicazione dei Principi Guida. Solamente i membri che sono Parte ad uno strumento giuridico internazionale adottato in applicazione del Programma di Azione contro la Corruzione partecipano al voto concernente l'adozione dei rapporti di valutazione sull'attuazione di tale strumento.
5. I rapporti di valutazione sono confidenziali. A meno che non venga deciso diversamente, solamente i membri del gruppo che hanno effettuato la valutazione, nonché quelli del GRECO, del Comitato Statutario e del Segretariato di tali organi potranno accedere a questi rapporti.
6. Il rapporto del GRECO può includere raccomandazioni rivolte al membro sottoposto a valutazione per migliorare la sua legislazione, nonché la sua prassi per lottare contro la corruzione. Il GRECO invita il membro interessato a rendere conto delle misure adottate per conformarsi alle raccomandazioni.

Articolo 16 – Dichiarazioni pubbliche

1. Il Comitato Statutario può emettere una dichiarazione pubblica qualora ritenga che un membro non adotti misure sufficienti per attuare le raccomandazioni rivoltegli circa l'applicazione dei Principi Guida.
2. Il Comitato Statutario, nella sua composizione ristretta agli Stati Parte allo strumento in questione, può emettere una dichiarazione pubblica qualora ritenga che un membro non adotti misure sufficienti per attuare le raccomandazioni rivoltegli circa l'attuazione di uno strumento adottato in applicazione del Programma di Azione contro la corruzione.
3. Il Comitato Statutario informa il membro interessato dandogli l'occasione di fornire ulteriori osservazioni prima di attuare la propria decisione di emettere una dichiarazione pubblica menzionata ai paragrafi 1 e/o 2 di cui sopra.

Articolo 17 – Risorse finanziarie del GRECO

1. Il bilancio del GRECO è finanziato da contributi annuali obbligatori dei suoi membri.
2. Il GRECO può ricevere ulteriori contributi volontari supplementari dai suoi membri.
3. Il GRECO può anche ricevere contributi volontari da istituzioni internazionali interessate.

4. Le risorse finanziarie menzionate al paragrafo 3 di cui sopra sono sottoposte all'autorizzazione del Comitato Statutario.

5. I beni del GRECO sono acquisiti e detenuti a nome del Consiglio d'Europa e beneficiano, in quanto tale, dei privilegi e delle immunità conferiti ai beni del Consiglio in virtù degli accordi in vigore.

Articolo 18 – Comitato Statutario

1. Il Comitato Statutario è composto da rappresentanti presso il Comitato dei Ministri degli Stati Membri del Consiglio d'Europa al contempo anche membri del GRECO, nonché dai rappresentanti designati appositamente a questo effetto dagli altri membri del GRECO.

2. Il Comitato Statutario determinerà ogni anno l'importo dei contributi finanziari obbligatori dei membri del GRECO. La scala tariffaria per il calcolo dei contributi degli Stati non membri è fissata in accordo con questi ultimi; di norma, questa scala tariffaria è conforme ai criteri di determinazione della scala dei contributi al bilancio generale del Consiglio d'Europa.

3. Il Comitato Statutario adotta ogni anno il bilancio dell'Accordo Parziale Allargato relativo alle spese concernenti l'attuazione del programma di attività e alle spese comuni di segreteria.

4. Il Comitato Statutario approva ogni anno i conti del GRECO che vengono stabiliti dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa, conformemente al regolamento finanziario del Consiglio d'Europa, e presentati al Comitato Statutario accompagnati dal Rapporto della Commissione di controllo contabile. Per esonerare il Segretario Generale dalla responsabilità della gestione finanziaria dell'anno finanziario in questione, il Comitato Statutario trasmette al Comitato dei Ministri i conti annuali con la propria approvazione o con qualche commento, accompagnati dal rapporto elaborato dalla Commissione di controllo contabile.

5. Il Regolamento finanziario del Consiglio d'Europa si applica, *mutatis mutandis*, all'adozione e alla gestione del bilancio dell'Accordo Parziale Allargato.

Articolo 19 - Segretariato

1. Il GRECO sarà assistito da un Segretariato messo a disposizione dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. Il Segretariato del GRECO è collocato sotto l'autorità di un Segretario esecutivo nominato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 20 - Emendamenti

1. Il GRECO, così come i suoi membri, può proporre al Comitato Statutario emendamenti al presente statuto.

2. Il Comitato Statutario può adottare emendamenti al presente Statuto, con decisione presa all'unanimità. Se l'emendamento non deriva da una proposta del GRECO, questo è esaminato dal Comitato Statutario.

Articolo 21 - Ritiro

1. Senza pregiudizio per le pertinenti disposizioni degli strumenti giuridici internazionali menzionati al paragrafo 2 dell'articolo 2, ciascun membro si può ritirare dal GRECO tramite dichiarazione rivolta al Segretario Generale dal Ministro degli Affari Esteri o da un rappresentante diplomatico debitamente accreditato a questo effetto.

2. Il Segretario Generale accusa ricevuta della dichiarazione e informa il membro interessato che la dichiarazione sarà sottoposta al Comitato Statutario.

3. Per analogia con l'articolo 7 dello Statuto del Consiglio d'Europa, il ritiro prende effetto :

- alla fine dell'anno finanziario in corso, se questo ritiro è notificato nel corso dei primi nove mesi di quell'anno finanziario.

- alla fine del successivo anno finanziario, se la notifica del ritiro è pervenuta negli ultimi tre mesi dell'anno finanziario in corso.

4. Conformemente all'articolo 18 del Regolamento finanziario del Consiglio d'Europa, il Comitato Statutario esamina le conseguenze finanziarie del ritiro e prende le disposizioni appropriate.

5. Il Segretariato Generale informa immediatamente il membro interessato circa le conseguenze derivanti dal suo ritiro e informa il Comitato Statutario degli esiti.

CONSEIL DE L'EUROPE

COMITÉ DES MINISTRES

RÉSOLUTION (99) 5

INSTITUANT LE GROUPE D'ETATS CONTRE LA CORRUPTION (GRECO)

(adoptée par le Comité des Ministres le 1er mai 1999,

lors de la 668e réunion des Délégués Ministres)

Les représentants au Comité des Ministres de Belgique, Bulgarie, Chypre, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Islande, Irlande, Lituanie, Luxembourg, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne et Suède ^{note 1},

Convaincus que la corruption représente une menace sérieuse contre l'Etat de droit, la démocratie, les Droits de l'Homme, l'équité et la justice sociale, entrave le développement économique, met en danger la stabilité des institutions démocratiques et les fondations morales de la société;

Conscients de la nécessité de promouvoir la coopération entre Etats dans le domaine de la lutte contre la corruption, y compris dans ses liens avec le crime organisé et le blanchiment de l'argent;

Soulignant que le succès d'une stratégie contre la corruption passe par un engagement sans faille des Etats pour unir leurs efforts, partager leurs expériences et agir ensemble;

Persuadés que la sensibilisation de l'opinion publique et la promotion des valeurs éthiques constituent des moyens efficaces de prévenir la corruption;

Prenant acte des recommandations de la 19e Conférence des Ministres européens de la Justice (Malte, 1994);

Tenant compte du Programme d'Action contre la Corruption, adopté par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe en 1996 et des travaux entrepris par le Groupe Multidisciplinaire sur la Corruption (GMC) en vue de la mise en œuvre dudit Programme;

Tenant aussi compte des résultats du projet conjoint entre la Commission Européenne (Programme Phare) et le Conseil de l'Europe sur la lutte contre la corruption et le crime organisé dans les Etats en transition ("Projet Octopus");

Prenant acte de la Résolution n° 1 sur les liens entre la corruption et le crime organisé, adoptée lors de la 21^e Conférence des Ministres Européens de la Justice (Prague, 1997);

Ayant à l'esprit la Déclaration Finale adoptée lors du Deuxième Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats Membres du Conseil de l'Europe (Strasbourg, 10-11 octobre 1997) dans laquelle les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont décidé de rechercher des réponses communes aux défis posés par l'extension de la corruption et de la criminalité organisée;

Mettant en œuvre le Plan d'Action établi à l'occasion du Deuxième Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats Membres du Conseil de l'Europe selon lequel les Chefs d'Etat et de Gouvernement, afin de promouvoir la coopération en matière de lutte contre la corruption, y compris dans ses liens avec le crime organisé et le blanchiment de l'argent, ont chargé le Comité des Ministres, notamment, d'adopter des principes directeurs qui doivent recevoir application dans le développement des législations et des pratiques nationales pour lutter contre la corruption et d'établir sans délai un mécanisme approprié et efficace pour veiller au respect des principes directeurs et à la mise en œuvre des instruments juridiques qui seront adoptés en exécution du Programme d'Action contre la Corruption;

Prenant acte des vingt Principes Directeurs pour la lutte contre la corruption, adoptés par le Comité des Ministres lors de sa 101^e Session qui a eu lieu le 6 novembre 1997 (ci-après "Les Principes Directeurs");

Persuadés que la mise en place du GRECO, dans lequel les Etats Membres et non-membres du Conseil de l'Europe participent sur un pied d'égalité, contribuerait de manière significative au développement d'un processus dynamique en vue de prévenir et de combattre efficacement la corruption;

Convaincus qu'à travers l'évaluation mutuelle et la pression par ses pairs le GRECO sera en mesure de veiller de façon à la fois flexible et efficace au suivi des Principes Directeurs et à la mise en œuvre des instruments juridiques internationaux adoptés au Conseil de l'Europe pour lutter contre la corruption;

Décidés, par conséquent, à ce que l'appartenance de plein droit au GRECO soit réservée à ceux qui participent pleinement aux procédures d'évaluation mutuelle et acceptent d'être évalués;

Eu égard à la Résolution (98) 7, adoptée par le Comité des Ministres le 5 mai 1998 à l'occasion de la 102^e session ministérielle, autorisant l'adoption du présent accord;

DÈS LORS,

CONVIENNENT, d'établir le Groupe d'Etats contre la Corruption (GRECO) en vertu du présent accord partiel et élargi, qui sera régi par le Statut qui figure en annexe;

DÉCIDENT que le GRECO sera établi pendant une période initiale de trois ans;

CONVIENNENT de réviser le fonctionnement du GRECO à la fin de la période initiale de trois ans;

EXPRIMENT le souhait que tous les Etats Membres du Conseil de l'Europe deviennent membres du GRECO dans un proche avenir.

Annexe à la Résolution (99) 5

STATUT DU GROUPE D'ETATS CONTRE LA CORRUPTION (GRECO)

-

Article 1 - Objet du GRECO

Le Groupe d'Etats contre la Corruption (ci-après dénommé "le GRECO") a pour objet d'améliorer la capacité de ses membres à lutter contre la corruption en veillant à la mise en œuvre des engagements qu'ils ont pris dans ce domaine, par le biais d'un processus dynamique d'évaluation et de pression mutuelles.

Article 2 - Fonctions du GRECO

Afin de réaliser l'objet indiqué à l'Article 1, le GRECO est chargé de:

- i. suivre l'application des Principes Directeurs pour la lutte contre la corruption tels qu'adoptés par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 6 novembre 1997;
- ii. suivre la mise en œuvre des instruments juridiques internationaux qui seront adoptés en application du Programme d'action contre la corruption, conformément aux dispositions contenues dans ces instruments;

Article 3 - Siège

Le siège du GRECO est à Strasbourg.

Article 4 - Procédure pour devenir membre du GRECO

1. Tout Etat Membre du Conseil de l'Europe, autre que ceux mentionnés dans la Résolution instituant le GRECO, peut devenir membre du GRECO à tout moment en le notifiant au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. Tout Etat non-membre ayant participé à l'élaboration du présent Accord partiel élargi ^{note2} peut devenir membre du GRECO à tout moment en le notifiant au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. La notification doit être accompagnée d'une déclaration selon laquelle l'Etat non-membre s'engage à respecter les Principes Directeurs pour la lutte contre la corruption, adoptés par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 6 novembre 1997.

3. Les Etats qui deviennent Parties aux instruments juridiques internationaux, adoptés par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe en application du Programme d'Action contre la Corruption et prévoyant l'acquisition automatique de la qualité de membre du GRECO, deviennent membres du GRECO *ipso facto* conformément aux dispositions contenues dans ces instruments.

4. Le Comité des Ministres, dans sa composition limitée aux représentants des Etats Membres de l'Accord Partiel Elargi, et après consultation des Etats non-membres qui y participent déjà, peut inviter des Etats non-membres, autres que ceux visés au paragraphe 2 ci-dessus, à devenir membres du GRECO. L'Etat non-membre ayant reçu une telle invitation notifie au Secrétaire Général son intention de devenir membre du GRECO, accompagnée d'une déclaration s'engageant à respecter les Principes Directeurs pour la lutte contre la corruption.

Article 5 - Participation de la Communauté Européenne

La Communauté Européenne peut être invitée par le Comité des Ministres à participer aux travaux du GRECO. Les modalités de la participation de cette dernière sont définies par la résolution l'invitant à y participer.

Article 6 - Composition du GRECO

1. Chaque membre nomme une délégation auprès du GRECO composée de deux représentants au maximum. Un des représentants est nommé chef de délégation.

2. Les frais de déplacement et de séjour d'un représentant par délégation sont couverts par le budget de l'Accord partiel élargi.

3. Les représentants nommés pour siéger au GRECO jouissent des privilèges et immunités applicables en vertu de l'Article 2 du Protocole à l'Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'Europe.

Article 7 - Autres Représentants

1. Le Comité Européen de Coopération Juridique (CDCJ) et le Comité Européen pour les Problèmes Criminels (CDPC) désignent chacun un représentant auprès du GRECO.

2. Le Comité des Ministres peut inviter d'autres organes du Conseil de l'Europe à désigner un représentant au GRECO après avoir consulté ce dernier.

3. Le Comité Statutaire, prévu à l'article 18 ci-après, désigne un représentant au GRECO.

4. Les représentants désignés en vertu des paragraphes 1 à 3 ci-dessus, participent aux réunions plénières du GRECO sans droit de vote. Leurs frais de déplacement et de séjour ne sont pas couverts par le budget de l'Accord partiel élargi.

Article 8 - Fonctionnement du GRECO

1. Le GRECO prend les décisions nécessaires à son fonctionnement. Notamment, il doit:

- i. adopter les rapports d'évaluation conformément à l'Article 15;
- ii. approuver le projet de programme annuel d'activités et formuler, en conformité avec le Règlement financier, des propositions à l'intention du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en vue de l'élaboration du projet de budget, avant la transmission de celui-ci au Comité Statutaire institué par l'Article 18 ci-après;
- iii. approuver son rapport annuel d'activités, y compris ses comptes annuels, avant

de les soumettre au Comité Statutaire et au Comité des Ministres;

2. Le GRECO tient au moins deux réunions plénières par an et peut décider, si nécessaire et conformément à son Règlement Intérieur, de créer des groupes de travail.
3. Le rapport annuel d'activités, y compris les comptes annuels, sont rendus publics une fois approuvés par les organes compétents en vertu de l'article 18 ci-après.
4. Le GRECO rédige son Règlement Intérieur. Tout Etat ou la Communauté Européenne, lorsqu'il/elle devient membre du GRECO, sera supposé(e) avoir accepté le Statut et le Règlement Intérieur du GRECO.
5. Le GRECO tient ses réunions à huis clos.
6. Les membres du GRECO qui participent à l'évaluation mutuelle ont le droit de vote. Chacun a droit à une voix. Toutefois, sauf décision contraire du Comité Statutaire, un membre qui a omis de verser, soit la totalité, soit une partie substantielle de sa contribution obligatoire au budget de l'accord partiel et élargi pendant une période de deux ans, ne peut plus participer au processus de prise de décisions.
7. Les décisions du GRECO sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées ^{note 3} et à la majorité des membres du GRECO. Néanmoins, les décisions de procédure sont prises à la majorité des voix exprimées.

Le GRECO élit son Président et son Vice-Président parmi les représentants des membres ayant le droit de vote.

Article 9 - Bureau

1. Il est constitué un Bureau composé du Président et du vice-président, mentionnés par l'article 8 paragraphe 8 ci-dessus, ainsi que de cinq autres personnes au maximum, élues par le GRECO parmi les représentants des membres ayant le droit de vote et, dans la mesure du possible, étant Parties à au moins un des instruments juridiques internationaux adoptés en vertu du Programme d'action contre la corruption.

2. Le Bureau remplit les fonctions suivantes:

- préparer l'avant-projet de programme annuel d'activités et le projet de rapport annuel d'activités;
- formuler des propositions à l'attention du GRECO concernant l'avant-projet de budget;
- organiser les visites dans les pays, sur la base des décisions prises par le GRECO;
- formuler des propositions à l'attention du GRECO sur la composition des équipes ad hoc d'évaluation;
- préparer l'ordre du jour des réunions du GRECO, y compris celles relatives aux débats sur les rapports d'évaluation;
- proposer au GRECO les dispositions à sélectionner aux fins des procédures d'évaluation en vertu de l'article 10 paragraphe 3 ci-après;
- proposer au GRECO la nomination des experts scientifiques et des consultants.

3. Le Bureau remplit toute autre fonction que le GRECO lui attribue.

4. Le Bureau agit sous la supervision générale du GRECO.

Article 10 - Procédure d'évaluation

1. Le GRECO effectue des procédures d'évaluation individuelles auprès de chacun de ses membres, conformément à l'article

2. L'évaluation est divisée en cycles. Un cycle d'évaluation est une période dont la durée est fixée par le GRECO, au cours de laquelle une procédure d'évaluation est conduite pour apprécier le respect, par les

membres, de certaines des dispositions contenues dans les Principes Directeurs et les autres instruments juridiques internationaux adoptés conformément au Programme d'Action contre la Corruption.

3. Au début de chaque cycle, le GRECO sélectionne les dispositions particulières sur lesquelles va porter la procédure d'évaluation.

4. Chaque membre fournit une liste comprenant un maximum de cinq experts qui soient en mesure d'exercer les tâches prévues aux articles 12 à 14.

5. Chaque membre s'assure que ses autorités coopèrent à la procédure d'évaluation aussi pleinement que possible, dans les limites de la législation nationale.

Article 11 - Questionnaire

1. Le GRECO adopte un questionnaire pour chacun des cycles. Ce questionnaire est adressé à tous les membres concernés par l'évaluation.

2. Le questionnaire constitue le cadre de la procédure d'évaluation.

3. Les membres adressent leur réponse au Secrétariat dans le délai fixé par le GRECO.

Article 12 - Equipes d'Evaluation

1. Le GRECO nomme, sur la base des experts mentionnés à l'Article 10, paragraphe 4 ci-dessus, une équipe ad hoc pour l'évaluation de chacun des membres (ci-après, "l'équipe d'évaluation"). Lorsque l'évaluation porte sur la mise en œuvre des dispositions de l'un des instruments juridiques internationaux adoptés conformément au Programme d'Action contre la Corruption, le GRECO nomme des équipes d'évaluation composées exclusivement d'experts proposés par les membres qui sont Parties à l'instrument dont il s'agit.

2. L'équipe examine les réponses apportées au questionnaire et peut demander, si nécessaire, des informations complémentaires au membre soumis à évaluation. Ces informations peuvent être fournies soit oralement soit par écrit.

3. Le budget de l'Accord partiel élargi prend à sa charge les frais de voyage et de séjour des experts participant aux équipes d'évaluation.

Article 13 - Visites dans les pays

1. Le GRECO peut demander à l'équipe d'évaluation d'effectuer une visite auprès d'un membre afin de rechercher des informations complémentaires relatives à sa législation ou à sa pratique, qui s'avèrent utiles pour l'évaluation.

2. Le GRECO notifie au membre concerné son intention d'effectuer la visite, au moins deux mois à l'avance.

3. La visite sera effectuée selon un programme établi par le membre concerné en tenant compte des souhaits exprimés par l'équipe d'évaluation.

4. Les membres de l'équipe d'évaluation jouissent des privilèges et immunités applicables en vertu de l'Article 2 du Protocole à l'Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'Europe.

5. Le budget de l'Accord Partiel élargi couvre les frais de transport et de séjour nécessaires pour effectuer les visites dans les pays.

Article 14 - Rapports d'Evaluation

1. Sur la base des informations réunies, l'équipe d'évaluation prépare un avant-projet de rapport d'évaluation sur l'état de la législation et de la pratique relatives aux dispositions sélectionnées pour le cycle d'évaluation.

2. L'avant-projet de rapport est transmis pour commentaires au membre faisant l'objet de l'évaluation. Ses commentaires sont pris en compte par l'équipe d'évaluation lorsqu'elle conclut le projet de rapport.

3. Le projet de rapport est soumis au GRECO.

Article 15 - Discussion et adoption des rapports

1. Le GRECO débat en séance plénière du projet de rapport soumis par l'équipe d'évaluation.
2. Le membre soumis à évaluation a le droit de soumettre des observations orales ou écrites à la plénière.
3. A l'issue des débats, le GRECO adopte, avec ou sans amendements, le rapport relatif au membre soumis à évaluation.
4. Tous les membres participent au vote en ce qui concerne l'adoption des rapports d'évaluation relatifs à l'application des Principes Directeurs. Seuls les membres qui sont Parties à un instrument juridique international adopté en application du Programme d'Action contre la Corruption participent au vote relatif à l'adoption des rapports d'évaluation concernant la mise en œuvre de cet instrument.
5. Les rapports d'évaluation sont confidentiels. A moins qu'il en soit décidé autrement, seuls les membres de l'équipe ayant effectué l'évaluation, ainsi que ceux du GRECO, du Comité Statutaire, et du Secrétariat de ces organes auront accès à ces rapports.
6. Le rapport du GRECO peut inclure des recommandations adressées au membre soumis à évaluation dans le but d'améliorer sa législation ainsi que sa pratique pour lutter contre la corruption. Le GRECO invite le membre concerné à rendre compte des mesures prises pour se conformer aux recommandations.

Article 16 - Déclarations publiques

1. Le Comité Statutaire peut faire une déclaration publique lorsqu'il est d'avis qu'un membre ne prend pas de mesures suffisantes pour mettre en œuvre les recommandations qui lui ont été adressées concernant l'application des Principes Directeurs.
2. Le Comité Statutaire, dans sa composition limitée aux Etats Parties à l'instrument en question, peut faire une déclaration publique lorsqu'il est d'avis qu'un membre ne prend pas de mesures suffisantes pour mettre en œuvre les recommandations qui lui ont été adressées concernant la mise en œuvre d'un instrument adoptée en application du Programme d'action contre la corruption.
3. Le Comité Statutaire informe le membre concerné et lui donne l'occasion de fournir des observations complémentaires avant de mettre en œuvre sa décision de faire une déclaration publique mentionnée aux paragraphes 1 et/ou 2 ci-dessus.

Article 17 - Ressources financières du GRECO

1. Le budget du GRECO est financé par les contributions annuelles obligatoires de ses membres .
2. Le GRECO peut recevoir des contributions volontaires supplémentaires de ses membres.
3. Le GRECO peut aussi recevoir des contributions volontaires des institutions internationales intéressées.
4. Les ressources financières mentionnées sous le paragraphe 3 ci-dessus sont soumises à l'autorisation du Comité Statutaire préalablement à leur acceptation.
5. Les avoirs du GRECO sont acquis et détenus au nom du Conseil de l'Europe et bénéficient comme tels des privilèges et immunités conférés aux avoirs du Conseil en vertu des accords en vigueur.

Article 18 - Comité Statutaire

1. Le Comité Statutaire est composé des représentants au Comité des Ministres des Etats Membres du Conseil de l'Europe également membres du GRECO ainsi que des représentants désignés spécifiquement à cet effet par les autres membres du GRECO.
2. Le Comité Statutaire déterminera chaque année le montant des contributions financières obligatoires des membres du GRECO. Le barème pour le calcul des contributions des Etats non-membres est fixé en accord avec ces derniers; en règle générale, ce barème est conforme aux critères de détermination du barème des contributions au budget général du Conseil de l'Europe.

3. Le Comité Statutaire adopte chaque année le budget de l'Accord partiel élargi relatif aux dépenses relatives à la mise en œuvre du programme d'activités et aux frais communs de secrétariat.

4. Le Comité Statutaire approuve chaque année les comptes du GRECO qui sont établis par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, conformément au Règlement financier du Conseil de l'Europe, et présentés au Comité Statutaire accompagnés du Rapport de la Commission de vérification des comptes. Afin de décharger le Secrétaire Général de sa responsabilité pour la gestion financière pour l'année financière en cause, le Comité Statutaire transmet au Comité des Ministres les comptes annuels, avec son approbation ou tout commentaire, et accompagnés du rapport établi par Commission de vérification des comptes.

5. Le Règlement financier du Conseil de l'Europe s'applique, *mutatis mutandis*, à l'adoption et la gestion du budget de l'Accord partiel élargi.

Article 19 - Secrétariat

1. Le GRECO sera assisté par un Secrétariat mis à la disposition par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. Le Secrétariat du GRECO est placé sous l'autorité d'un Secrétaire exécutif nommé par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 20 - Amendements

1. Le GRECO, ainsi que ses membres, peuvent proposer au Comité Statutaire des amendements au présent Statut.

2. Le Comité Statutaire peut adopter des amendements au présent Statut, par décision prise à l'unanimité. Si l'amendement ne fait pas suite à une proposition du GRECO, celui-ci est consulté par le Comité Statutaire.

Article 21 - Retrait

1. Sans préjudice des dispositions pertinentes des instruments juridiques internationaux mentionnés à l'Article 2, paragraphe 2, tout membre peut se retirer du GRECO par déclaration adressée au Secrétaire Général par le Ministre des Affaires étrangères ou par un représentant diplomatique dûment mandaté à cet effet.

2. Le Secrétaire Général accuse réception de la déclaration et informe le membre concerné que la déclaration sera soumise au Comité Statutaire.

3. Par analogie avec l'Article 7 du Statut du Conseil de l'Europe le retrait prend effet:

- à la fin de l'année financière en cours, si ce retrait est notifié au cours des neuf premiers mois de cette année financière;
- à la fin de l'année financière suivante, si la notification du retrait est intervenue dans les trois derniers mois de l'année financière en cours.

4. Conformément à l'article 18 du Règlement financier du Conseil de l'Europe, le Comité Statutaire examine les conséquences financières du retrait et prend les dispositions appropriées.

5. Le Secrétaire Général informe aussitôt le membre concerné des conséquences pour lui de son retrait et tient le Comité Statutaire informé des suites données.

1 Le 19 mai 1999, la Pologne a notifié son intention de participer au GRECO.

2 Ces Etats sont les suivants: Bélarus (10), Canada (11), Saint-Siège (10), Japon (10), Mexique (10), Etats Unis d'Amérique (11). La Bosnie et Herzégovine a participé deux fois à des réunions du GMC.

3 Seules les voix "pour" ou "contre" entrent dans le calcul des voix exprimées selon l'Article 10 paragraphe 5 du Règlement intérieur des Délégués des Ministres.

Documents liés

Réunions

- [671 Réunion des Délégués des Ministres / 19 mai 1999](#)